

CONVENZIONE

tra

La Federazione Ciclistica Italiana (di seguito: FCI), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, Codice Fiscale 05228470588 nella persona del Presidente pro tempore, Renato Romeo Di Rocco domiciliato per la carica presso la sede legale della FCI

e

L'Ente C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale), con sede in Roma (RM), via Luigi Bodio 57, Codice Fiscale 80192090589 nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Proietti domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la FCI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

Che la FCI:



demandata nella presente Convenzione.

Articolo. 6 - Durata , Sospensione degli effetti della Convenzione, Controversie

6.1

Dietro accertati, ripetuti significativi episodi di violazione degli accordi di Convenzione, in particolare di quanto stabilito agli articoli 1.3,1.4,1bis,2.2,2.4,2.4.1,2.4.2,3.1 delle Norme Generali; Punti 4.5.6.7.9. dell'Allegato 3, la Federazione potrà sospendere con esecutività immediata gli effetti della Convenzione, compresa ma non limitata alla reciprocità di partecipazione alle gare e manifestazioni, fino a quando il rispetto degli accordi sottoscritti non sia stato pienamente ristabilito.

6.2. La presente Convenzione ha durata annuale, scade il 31.12.2020, e non è oggetto di tacita proroga, ma può essere prorogata con un atto specifico .

Le parti hanno comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre 2020.

6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

6.4

Le parti concordano ed approvano espressamente che ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ad istanza di una o di tutte e due le parti interessate, che non sia possibile superare tramite il ricorso alle abituali prassi conciliative , sarà risolta mediante arbitrato irrituale di equità da espletarsi presso il Collegio di Garanzia del CONI in funzione arbitrale.

Articolo 6 bis - Deposito


6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FCI e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'Ente per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

Il Presidente dell'Ente


IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Francesco Platani


Il Presidente della FCI




Si approva espressamente quanto contenuto nei articoli 1.3,1.4,1bis,2.2,2.4,2.4.1,2.4.2,3.1 6.1, 6.2,6.4 delle Norme Generali e nei Punti 4.5.6.7.9. dell'Allegato 3 della presente Convenzione.

Il Presidente dell'Ente


IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Francesco Platani


Il Presidente della FCI



La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 11 pagine.

